

AVANTI AL
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

Sezione Lavoro

RICORSO

ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza di provvedimento d'urgenza

ex art. 700 c.p.c.

Per

AMOROSO ANTONIETTA, nata a Battipaglia (SA) il 29.03.1957, residente
in Battipaglia (SA) Via Lazio 1, c.f. MRSNNT57C69A717E;

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro tempore;

000000

La ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO CINI, (c.f.
CNIMRC59D24G224R), del Foro di Padova, in virtù di procura alle liti
congiunta al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di
posta elettronica certificata del medesimo,

espone quanto segue.

FATTO

1)La ricorrente era iscritta nella Graduatoria ad Esaurimento (GAE) prevista
dall'art. 1, comma 605, lett. c), 5° periodo, della L. n. 296/2006, relativa alla
provincia di Salerno, valida per il biennio 2022/2024, per la classe di concorso



A046 - Scienze giuridico-economiche, terza fascia, in posizione 39, con punteggio 45 (cfr. **doc. n. 1** che si allega al presente atto).

Era iscritta inoltre nelle graduatorie d'istituto, prima fascia, relative alla medesima classe di concorso e alla medesima provincia.

2)Il D.M. n. 37/2024 ha disposto l'aggiornamento della GAE per il biennio 2024/2026 (**doc. n. 2**): ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato provvedimento, la domanda di aggiornamento doveva essere presentata *“unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (d’ora innanzi, “portale INPA”) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.”*. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre...(omissis)... essere abilitati al servizio *“Istanze on line”*.

Sempre l'art. 9, comma 4, precisava che *“le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione”* .

Con le medesime modalità telematiche era previsto l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie d'istituto per il biennio 2024/2026 (art. 10 D.M. 37/2024).

3)Alla ricorrente è stato **precluso l'accesso alla procedura telematica di compilazione e inoltro della domanda di aggiornamento** del punteggio in GAE e nelle graduatorie d'istituto, in quanto è stata revocata l'abilitazione al servizio *“istanze on line”* (**doc. n. 3**), **presumibilmente per la ragione che il citato D.M. 37/2024 stabilisce, all'art. 8, comma 1, che per l'ammissione alla procedura di aggiornamento della graduatoria gli aspiranti devono**



avere “un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024”.

4) In data 6 luglio 2024 è stata pubblicata la graduatoria ad esaurimento relativa alla provincia di Salerno, valida per il biennio 2024/2026: dalla graduatoria aggiornata si evince che **la ricorrente è stata depennata**, in quanto il suo nominativo non compare più nella classe di concorso A046, terza fascia (**doc. n. 4**)

La medesima sorte la ricorrente ha subito, naturalmente, nelle graduatorie d'istituto.

5) La prof.ssa Amoroso, peraltro, entro il 31 agosto 2024 non consegnerà il secondo requisito richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 24, comma 7, D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, vale a dire una anzianità contributiva minima pari ad anni venti.

Infatti, come risulta dall'estratto conto previdenziale, che si produce quale **doc. n. 5**, la ricorrente ha maturato sinora contributi per:

2 anni e 7 mesi nella Gestione Dipendenti Pubblici;

96 settimane, pari a 1 anno e 10 mesi nella Gestione Regime Generale;

3 anni relativi alla Cassa Previdenza Forense in periodi non coincidenti rispetto a quelli sopra evidenziati e quindi suscettibili di cumulo gratuito (**doc. n. 5 bis**).

Di conseguenza, si può affermare che la docente, alla data del 31.08.2024, matura un'anzianità contributiva pari a anni 7, mesi 5.

6) La ricorrente ha interesse ad agire per l'accertamento della illegittimità



della propria esclusione dalla GAE e dalle graduatorie d'istituto, illegittimità che deriva dai seguenti MOTIVI di

DIRITTO

7) Premessa normativa

Prima di affrontare il merito della questione, appare opportuno ricordare le norme rilevanti in materia.

Art. 509, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 (di seguito T.U.): “ *il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età*”.

Art. 1, comma 1, D.P.R. 351/1998, introdotto dall'art. 1 D.P.R. 101/2001: “*i collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.*”

Art. 2, comma 5, D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013:
“*l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214¹, si interpreta nel senso*

¹ “*Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,*



che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.

8)L'art. 509 T.U. si applica anche alla permanenza in graduatoria del personale non di ruolo.

Alle disposizioni sopra ricordate bisogna aggiungere che, ai sensi dell'art. **541, comma 2, T.U.**, *“al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.*

D'altro canto, **la clausola 4, punto 1**, dell'Accordo quadro recepito con la **Direttiva 1999/70/C.E.**, stabilisce, come è noto, che *“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*: orbene, nel

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.”



concetto di “condizioni d'impiego” non può non ricomprendersi, ragionevolmente, la possibilità di rimanere in servizio sino al conseguimento dell'anzianità contributiva minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno d'età, prevista per il personale di ruolo dall'art. 509 T.U. .

8.1) Dal quadro normativo sin qui descritto discende necessariamente che il citato art. 509, comma 3, sia applicabile anche al personale a tempo determinato, il che equivale a dire che **il docente non di ruolo che abbia raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ma non la relativa anzianità contributiva minima, abbia diritto a permanere nelle graduatorie finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato o determinato, sino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno d'età.**

A questo proposito, è opportuno ricordare che ha deciso nel senso sopra illustrato la Corte d'Appello di Venezia, sez. lav., con la sentenza n. 72/2018 (**doc. n. 6**), la quale, dopo aver citato il comma 3 dell'art. 509 T.U., relativo al personale di ruolo, osserva quanto segue:

Ritenuto che in ragione del principio di parità di trattamento di condizioni di impiego, di cui all'art. 4 Accordo quadro, come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23868/16 richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella parte motivazionale e per la giurisprudenza comunitaria ivi richiamata, al personale docente non di ruolo, salve ragioni obiettive che non consistano- però- soltanto nell'essere stato assunto a tempo determinato, deve essere garantito lo stesso trattamento normativo del personale a tempo indeterminato, la norma di cui 8 del DM 235/14 relativa alle graduatorie ad esaurimento che considerava quale requisito per l'ammissione alla graduatoria, il non aver superato l'età di 66 anni e 3 mesi, va disapplicata in quanto dà luogo ad una disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, non giustificata in alcun modo dal Miur .



9) L'art. 509 T.U. si applica alla permanenza in graduatoria del personale non di ruolo, a prescindere dal conseguimento dell'anzianità contributiva minima entro il 70° anno d'età.

Vi è, peraltro, un ulteriore aspetto della fattispecie da esaminare.

Atteso che la ricorrente

a) al 31.08.2024, come si è detto sopra, consegue un'anzianità contributiva di anni 7, mesi 5;

b) raggiunge il settantesimo anno d'età in data 29.03.2027;

bisogna concludere che la prof.ssa Salmaso **non è in grado di conseguire l'anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia entro il compimento del settantesimo anno d'età.**

Va osservato peraltro che quest'ultimo aspetto non pregiudica il diritto della ricorrente a permanere nelle graduatorie sino al compimento del settantesimo anno d'età.

9.1) Innanzitutto, una interpretazione letterale del citato art. 509, comma 3, T.U. deve portare a ritenere che esso affermi il diritto del dipendente, che abbia raggiunto l'età del collocamento a riposo d'ufficio ma non l'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ad essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno d'età anche nell'ipotesi in cui il dipendente medesimo non sia in grado di maturare, entro il suddetto settantesimo anno d'età, l'anzianità contributiva per il minimo della pensione.

L'art. 509, comma 3, T.U. stabilisce infatti, come si è detto, che il dipendente, raggiunta l'età per il collocamento a riposo d'ufficio, *“può essere trattenuto in*



servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno d'età : orbene, l'inciso “comunque” sta a significare, con tutta evidenza, che qualora il dipendente, nonostante il trattenimento in servizio oltre l'età prevista per il congedo d'ufficio, non raggiunga entro il settantesimo anno d'età l'anzianità contributiva minima, deve necessariamente essere collocato a riposo una volta compiuto il suddetto settantesimo anno d'età: **il che implica, quindi, che il trattenimento in servizio è possibile anche nell'ipotesi in cui, appunto, entro il settantesimo anno d'età il dipendente non consegua interamente l'anzianità contributiva per il minimo della pensione.**

Appare difficilmente contestabile che l'uso della congiunzione “comunque” stia a significare “in ogni caso”: quindi, sia nel caso del conseguimento dell'anzianità contributiva minima, sia nel caso del mancato conseguimento della medesima, il rapporto di lavoro deve essere risolto al 70° anno d'età.

Ne consegue che la prosecuzione del rapporto è possibile sino al 70° anno d'età a prescindere dal perfezionamento dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

9.2)Peraltro, anche l'interpretazione teleologica della norma porta alle medesime conclusioni.

La Corte Costituzionale ha avuto modo in varie occasioni di occuparsi di normative (statali e regionali) concernenti i limiti di età per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al problema del trattenimento in servizio oltre tali limiti a fini previdenziali: a questo riguardo,



la Corte ha chiarito ripetutamente che le norme, vigenti in vari settori del pubblico impiego, che prevedono il trattenimento in servizio oltre l'età di collocamento a riposo d'ufficio, allo scopo di consentire il conseguimento dell'anzianità contributiva minima necessaria per maturare diritto alla pensione, *“rispondono a finalità sociali di particolare pregio costituzionale, in quanto tendenti a conferire il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, riconosciuto a tutti i lavoratori dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione”* (vedasi Corte Cost. n. 444/1990, §4, che richiama Corte Cost. n. 238/1988, § 3.3).

Orbene, se la ratio dell'art. 509, comma 3, T.U. è quella di assicurare il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, riconosciuto a tutti i lavoratori dall'art. 38 Cost., **in tale ratio rientra necessariamente la tutela dell'interesse del lavoratore, che non conseguirebbe entro il settantesimo anno d'età l'anzianità contributiva minima, a maturare i cinque anni di contributi utili successivi al 31.12.1995, che costituiscono il presupposto per il conseguimento, al compimento del 70° anno d'età, della pensione di vecchiaia, qualunque ne sia l'importo**, ai sensi dell'art. 24, comma 7, terzo periodo, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011.

Infatti, la prof. Amoroso ha maturato contributi utili successivi al 31.12.1995 pari a 31 mesi nella Gestione Dipendenti Pubblici e 3 mesi nella Gestione Regime Generale, per un totale di anni 2 e mesi 10 (**doc. n. 5**), per cui la possibilità di svolgere un servizio per altri tre anni scolastici, cioè sino al



31.08.2027, consentirebbe alla medesima di maturare contributi utili pari a 5 anni e 10 mesi.

9.3) Vi sono anche ragioni di interpretazione sistematica che sostengono l'interpretazione dell'art. 509, comma 3, T.U. sopra illustrata.

La norma infatti va letta congiuntamente alla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5, D.L. 101/2013, sopra citata al §7, secondo la quale il limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo è modificato nella misura in cui il trattenimento in servizio sia necessario “per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata”: è evidente che per la ricorrente la prima decorrenza utile della pensione è costituita (almeno) dal settantesimo anno d'età, al compimento del quale potrà conseguire, come s'è detto, la pensione in virtù del possesso di un anzianità contributiva minima effettiva di almeno cinque anni successivi al 31.12.1995, a prescindere dall'importo della pensione, ai sensi del citato comma 7, terzo periodo, dell'art.24 D.L. 201/2011.

9.4) Ci si permette di ricordare, peraltro, che l'interpretazione dell'art. 509, comma 3, T.U., secondo la quale il personale di ruolo della scuola che non abbia raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo, ma non l'anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia, ha diritto a permanere in servizio sino al settantesimo anno d'età, **a prescindere dal conseguimento entro la suddetta età dell'anzianità contributiva minima**, è stata accolta dal Tribunale di Padova, sez. lav., con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 09.08.2017, non reclamata, (**doc. n. 7**); dal Tribunale di Trani con



ordinanza ex art. 700 c.p.c., non reclamata, del 22.07.2020 (**doc. n. 8**); dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 52/2022 (**doc. n. 9**).

9.5)Atteso che, come si è già evidenziato sopra, l'art. 509, comma 3, T.U. si applica anche alla permanenza in graduatoria del personale non di ruolo, deriva da quanto argomentato dal § 9 al § 9.4 che anche il personale non di ruolo iscritto in GAE, che abbia raggiunto il requisito anagrafico previsto per il collocamento a riposo, ma non l'anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia, abbia diritto a permanere in graduatoria sino al compimento del settantesimo anno di età, **a prescindere dal conseguimento, entro la suddetta età, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.**

La suddetta conclusione è stata condivisa dal Tribunale di Belluno, sez. lavoro, con la sentenza n. 85/2019 (**doc. n.10**), in relazione alle graduatorie d'istituto, e con l'ordinanza ex art. 700 cpc, non reclamata, del 12.10.2020, in relazione anche alle GPS (**doc. n. 11**).

10)Sulla base di tutto quanto sin qui esposto, è da ritenere che sia **illegittima l'O.M. n. 37/2024 nella parte in cui omette di prevedere** che i docenti che abbiano raggiunto il requisito anagrafico previsto per il collocamento a riposo, ma non l'anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia hanno diritto a permanere nella graduatoria ad esaurimento (GAE), nonché in graduatoria d'istituto, sino al compimento del settantesimo anno di età, a prescindere dal conseguimento, entro la suddetta età, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.



La suddetta ordinanza va pertanto disapplicata *in parte qua*.

11)Adeguamento alla speranza di vita.

Una più approfondita valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio induce peraltro ad una ulteriore considerazione, secondo la quale al termine costituito dal compimento del settantesimo anno d'età va aggiunto l'adeguamento all'incremento della speranza di vita.

Infatti, l'art. 509, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 va coordinato con la disposizione di carattere generale, di cui all'art. 22 ter D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, secondo la quale “ *a decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente*”.

L'attuale adeguamento all'incremento della speranza di vita è pari ad un anno: infatti con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro di concerto con il MEF del 6.12.2011 il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia è stato incrementato di tre mesi (**doc. n. 12**).; con il successivo decreto direttoriale del 16.12.2014 si è operato un incremento di altri 4 mesi (**doc. n. 13**); infine con il decreto direttoriale del 5.12.2017 si è aggiunto un incremento di mesi 5 (**doc. n. 14**). Con il decreto direttoriale del 5.11.2019 si è stabilito che per il biennio 2021/22 il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato (**doc. n. 15**) e **ancora** il recente decreto del Ragioniere generale dello Stato del 27.10.2021,



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10.11.2021, ha stabilito che per il biennio 2023/2024 il requisito anagrafico per l'accesso ai trattamenti pensionistici non è ulteriormente incrementato (**doc n. 16**).

L'attuale incremento dei requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici - quindi - è pari ad un anno, e tale rimarrà sino al 31 dicembre 2024.

11.1) Quanto sin qui esposto risulta ulteriormente confermato se si considera quanto segue.

Come si è detto sopra, ai sensi dell'art. 24, comma 7, D.L. 201/2011, il lavoratore che, come la ricorrente, presenti il requisito anagrafico, ma non il requisito dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, può successivamente accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del settantesimo anno d'età, a prescindere dall'importo della pensione, qualora disponga di una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, successiva al 31 dicembre 1995.

Va rilevato, a questo riguardo, che **secondo la circolare I.N.P.S. n. 19/2020, anche il suddetto requisito anagrafico di settanta anni d'età va incrementato di anni 1**, in ragione dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita: infatti la citata circolare precisa, al § 2.1, ultimo capoverso, che *“con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva*



minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 71 anni” (doc. n. 17).

Orbene, **risulterebbe decisamente contraddittorio, a fronte dell'incremento del requisito anagrafico sopra ricordato, ritenere non soggetto ad uguale aumento il termine previsto dall'art. 509, comma 3, D.L.gs. 297/94:** infatti, lasciare il dipendente, dopo la fine del trattenimento in servizio, privo **per un anno** sia della retribuzione che del trattamento pensionistico significherebbe vanificare la *ratio* del citato art. 509, comma 3, che, come si è già visto, è quella di assicurare il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, riconosciuto a tutti i lavoratori dall'art. 38 Cost. .

11.2)La conclusione già sopra esposta va quindi precisata nel senso che i docenti non di ruolo che abbiano raggiunto il requisito anagrafico previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, ma non l'anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia, hanno diritto ad essere inseriti e a permanere nella graduatoria ad esaurimento, nonché in graduatoria d'istituto, sino al compimento del settantesimo anno di età, aumentato dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita normativamente previsto, pari ad un anno, a prescindere dal conseguimento, entro la suddetta età, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

La conclusione da ultimo indicata è stata condivisa, sia pure in relazione al personale di ruolo, dal Tribunale di Trani, sez. lav., con ordinanza 22.07.2020 (doc. n.8), nonché dal Tribunale di Termini Imerese, sez. lav., con sentenza n. 52/2022 (doc. n.9).



12)Periculum in mora

L'attività di lavoro subordinato nella scuola rappresenta **l'unica fonte attuale di reddito per la ricorrente**, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi della prof.ssa Amoroso - modello UNICO 2024, che si allega al presente atto quale **doc. n.18**, nonchè dall'estratto conto previdenziale, prodotto quale **doc. n. 5**, che evidenzia che la ricorrente non ha altri rapporti di lavoro subordinato in essere.

La prof.ssa Amoroso fruisce soltanto di assegno sociale mensile di € 134,09 (**doc. n. 19**).

Si comprende quindi che la permanenza nella GAE e nelle graduatorie d'istituto viene a costituire per la ricorrente uno strumento fondamentale ai fini del soddisfacimento di quell'interesse costituzionalmente tutelato ad un'esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 Cost., che giustifica l'adozione di un provvedimento giurisdizionale d'urgenza.

12.1) Va osservato ancora che per la giurisprudenza costituzionale il diritto al lavoro, di cui all'art. 4 Cost., è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona, che si estrinseca nella *“scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità; un diritto presidiato dal divieto di creare e di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti a tale libertà o che tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino”* (Corte Cost. n. 61/1965, ma anche n. 45/1965).

La preclusione all'accesso alle graduatorie dei docenti precari, derivante



dall'O.M. n.37/2024, sopra illustrata, costituisce quindi una lesione attuale di un diritto di libertà della ricorrente, un tipo di lesione che, quindi, non può trovare adeguato ristoro in un eventuale futuro risarcimento di natura patrimoniale.

Di qui un ulteriore motivo che giustifica l'adozione di un provvedimento d'urgenza che consenta l'immediato reinserimento della ricorrente in graduatoria.

D'altro canto, non si può non rilevare che il *periculum in mora* è determinato anche da un ulteriore fattore, vale a dire il fatto che qualora venisse instaurato soltanto un giudizio ordinario, il tempo necessario per il suo svolgimento finirebbe per erodere irreparabilmente il lasso di tempo intercorrente sino al 70° o 71° anno d'età, necessario per la maturazione dei 5 anni di contributi utili al conseguimento della pensione di vecchiaia.

000000

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via d'urgenza preliminare,

-considerata la molteplicità di potenziali litisconsorti necessari e la difficoltà della relativa identificazione personale, **autorizzarsi** parte ricorrente a provvedere alla **notifica per pubblici proclami** del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti, **mediante pubblicazione sul sito**



web del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 151 c.p.c., da effettuarsi **prima dell'udienza di comparizione delle parti**;

In via d'urgenza

-Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria ad esaurimento (GAE), di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006, nonché nelle graduatorie d'istituto, relative tutte alla provincia di Salerno, sino al compimento del settantesimo anno di età, aumentato dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, pari ad un anno, a prescindere dal conseguimento, entro la suddetta età, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

-Disporsi che l'amministrazione resistente provveda

-al reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (GAE), di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006, nonché nelle graduatorie d'istituto, relative tutte alla provincia di Salerno, sino al compimento del settantesimo anno di età, aumentato dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, pari ad un anno, a prescindere dal conseguimento, entro la suddetta età, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

- all'aggiornamento del punteggio, previa domanda cartacea della ricorrente.

Nel merito

-Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria ad esaurimento (GAE), di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006, nonché nelle graduatorie d'istituto, relative tutte alla provincia



di Salerno, sino al compimento del settantesimo anno di età, aumentato dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, pari ad un anno, a prescindere dal conseguimento, entro la suddetta età, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

-Condannarsi l'amministrazione resistente a provvedere

-al reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (GAE), di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006, nonché nelle graduatorie d'istituto, relative tutte alla provincia di Salerno, sino al compimento del settantesimo anno di età, aumentato dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, pari ad un anno, a prescindere dal conseguimento, entro la suddetta età, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

-all'aggiornamento del punteggio, previa domanda cartacea della ricorrente.

-Con rifusione delle spese di lite, comprensive dei compensi spettanti al difensore.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

00000

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni nel presente giudizio si indicano i seguenti indirizzi:

PEC: marco.cini@ordinedegliavvocatipadova.it; FAX: 049661056.

00000



Si produce:

- 1)estratto dalla GAE Salerno 2022/2024;
- 2)D.M. n. 37/2024;
- 3)revoca utenza su istanze on line;
- 4)estratto dalla GAE Salerno 2024/2026;
- 5)estratto conto previdenziale della ricorrente;
- 5 bis) contribuzione cassa prev. forense;
- 6)sentenza Corte d'Appello Venezia, sez. lav., n. 72/2018;
- 7)ordinanza Trib. Padova, sez. lav., 09.08.2017;
- 8)ordinanza Trib. Trani, sez. lav., 22.07.2020;
- 9)sentenza Trib. Termini Imerese, sez. lav., n. 52/2022;
- 10)sentenza Trib. Belluno, sez. lav., n. 85/2019;
- 11)ordinanza Trib. Belluno, sez. lav., 12.10.2020;
- 12)D.D. 06.12.2011;
- 13)D.D. 16.12.2014;
- 14)D.D. 05.12.2017;
- 15)D.D. 05.11.2019;
- 16)D.D. 27.10.2021;
- 17)circolare INPS n. 19/2020;
- 18)modello UNICO 2024 della ricorrente;
- 19)attribuzione di assegno sociale.

Padova – Salerno, 20.08.2024

Avv. Marco Cini

